

Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

**Contratto per l'acquisizione del servizio di servizio di manutenzione ordinaria biennale delle "aree verdi" pertinenziali presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate della Campania. CIG n° 68406001B3**

Il giorno ....., conformemente alle previsioni di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016,

- l'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania** (di seguito denominata "Agenzia"), con sede legale in Napoli, via Diaz, n. 11, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona del dott. .... nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica .....,
- e
- **la Società** ..... (di seguito denominata "Società"), con sede in ..... alla Via ..... n. , codice fiscale n. .... e partita IVA n. .... rappresentata, per la stipula del presente atto, dal Sig. ...., nato a ..... il ..... nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica ove sopra, aggiudicataria dell'affidamento in economia RdO MePA n. \_\_\_\_\_ per l'erogazione del servizio di manutenzione delle aree a verde presso varie sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate

**PREMESSO CHE**

l'Agenzia ha avviato una procedura per l'affidamento in economia affidamento in economia per l'erogazione del servizio di manutenzione delle aree a verde presso varie sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate, mediante attivazione di Richiesta d'offerta (**RDO n. .... del .....**) sulla piattaforma Consip;

- la Società, avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, è risultata aggiudicataria dell'affidamento in economia sulla base della graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, recepita dal verbale del ..... Prot. .... e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del ..... Prot. n. ....

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati**

Gli allegati alla Richiesta d'offerta, le Condizioni particolari di contratto, il Capitolato tecnico ivi contenuti e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e hanno valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto o nelle suindicate fonti negoziali richiamate, le parti concordemente dichiarano di rinviare alle “Condizioni Generali di Contratto” di cui al Bando *Facility Management Urbano* di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 2- Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto l'erogazione del servizio di manutenzione del verde pertinenziale presso le sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate entro l'ambito regionale campano.

Le quantità specifiche e le caratteristiche prestazionali da fornire sono quelle specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla Richiesta di Offerta, che qui espressamente si richiama e che deve considerarsi parte integrante del presente contratto.

Il servizio deve intendersi comprensivo – senza oneri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante – di tutto quanto dettagliatamente descritto negli allegati Capitolati Tecnici e nella documentazione allegata al Bando dell'iniziativa MePA “Facility Management Urbano - servizio di manutenzione del verde”.

Ad integrazione e/o rettifica della clausola 6 “Consegna” delle Condizioni Generali di Contratto, si stabilisce che le operazioni di consegna saranno controllate da personale dell'Agenzia, che fornirà tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza.

### **Art. 3-Durata del contratto**

Il contratto avrà durata fino al termine del servizio e non potrà comunque conservare efficacia trascorsi 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula.

La stipula del presente contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di richiesta di fornitura, né di esclusiva, e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all'emanazione dell'ordinativo specifico.

In esito alla stipula del presente contratto, verranno emessi uno o più ordini di fornitura nei termini specificati al successivo paragrafo.

**L'aggiudicataria espressamente accetta che l'Agenzia potrà recedere unilateralmente in ogni momento, senza emettere l'ordinativo di fornitura, a fronte dell'attivazione di convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti richiesti.**

### **Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione**

L'ordine di fornitura, per ciascun immobile, sarà emesso esclusivamente dall'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Agenzia si riserva di differire l'emissione dell'ordinativo di fornitura a suo insindacabile giudizio. Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta e verrà emesso via *e-mail* dal Responsabile Unico del Procedimento o dal D.E.C..

Per ciascuna sede di intervento, il servizio **dovrà essere completato nei termini e nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico allegato**

### **Art. 5 - Corrispettivi**

Per il servizio oggetto dell'affidamento, l'Agenzia corrisponderà all'aggiudicataria il prezzo determinato dall'offerta unitaria di aggiudicazione moltiplicato le superfici (metri quadrati) regolarmente mantenute, debitamente certificate da apposita documentazione contabile

tenuta dalla Direzione del Contratto e sottoscritta di volta in volta, per accettazione, da parte dell'aggiudicatario.

Le parti espressamente escludono il diritto dell'aggiudicatario al conseguimento di oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, non espressamente citati nei documenti di cui all'RdO.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell'I.V.A.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell'aggiudicatario all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1664 cod. civ.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicatario per l'esecuzione del servizio.

### **Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento**

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, dietro emissione di regolare fattura.

Trattandosi di servizi cd. *continuativi*, in osservanza al disposto dell'art. 307 del DPR 207/2010 e s.m.i., l'autorizzazione alla fatturazione sarà condizionata al conseguimento del Certificato di Regolare Esecuzione in corso d'opera, inteso come documento tecnico-contabile sottoscritto in contraddittorio tra Stazione Appaltante e esecutore del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed **emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A “Formato delle fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013;** nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (DHBAAH) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, il seguente **CIG 68406001B3**. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

**In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.**

**Art. 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata la società dichiara che il conto dedicato è il seguente: .....

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome .....

cognome .....

codice fiscale .....

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **68406001B3**.

**Art. 8 - Cauzione definitiva**

La Società a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali ha costituito cauzione dell'importo di € ..... (.....) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. .... emessa il ..... rilasciata da .....

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Risorse Materiali - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

**Art. 9 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, a condizione che:

a) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato la parte di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria si impegna a ottemperare nell'esecuzione dell'appalto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Fermo resta che l'operatore economico si impegna ad esibire, previa richiesta espressa dall'Amministrazione, ogni documento utile e necessario a comprovare la regolarità e l'osservanza delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (LUL, UNILAV, elenco personale, certificati di idoneità alla mansione etc...etc...)

#### **Art. 11 - Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze**

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (.....servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto, entità uomini-giorno minore o uguale a 5). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

#### **Art. 12 - Obblighi e prescrizioni particolari**

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative al servizio ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

#### **Art. 13 - Esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nell'ing. Giovanni Leone, in servizio presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.

#### **Art. 14 - Controlli e verifiche**

L'Agenzia ha la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del servizio reso rispetto a quanto fissato dal Capitolato Tecnico a base di RdO, nonché di quanto allegato al Bando per l'iniziativa MePA specifica *Facility Management Urbano*.

#### **Art. 15 - Penali e Recesso**

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio, sulla base dei tempi stabiliti.

Qualora la consegna risulti non eseguita entro i termini, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e non superiore al 10% dell'intero importo.

Qualora durante l'esecuzione del contratto si ravvisasse l'omissione, da parte dell'operatore economico, di 1 o più servizi continuativi presso 1 o più sedi oggetto del presente contratto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata, contestata e non giustificata da parte della ditta esecutrice, fino all'occorrenza massima del 10% del totale contrattuale, oltre il quale valore è ammesso il recesso senza diritto di rivalsa alcuna da parte dell'inadempiente.

L'ammontare delle penali sarà detratto dalle **fatture** che, a loro volta, saranno corrisposte, in regime di ordinarietà e regolarità dell'esecuzione, **su base bimestrale**.

Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la forniture e verifica la regolarità del servizio eseguito.

I materiali/servizi, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

L'appaltatore deve rimuovere dalle aree in uso all'Agenzia qualsiasi materiale o attrezzatura; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

**L’Agenzia si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto qualora durante il periodo di vigenza contrattuale vengano attivate convenzioni Consip che abbiano ad oggetto i prodotti di cui al servizio.**

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

L’Agenzia risolverà il contratto nei termini e alle condizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.

In particolare, potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

L’Agenzia risolverà il contratto qualora:

- a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.

Quando il direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.

Ad integrazione di quanto stabilito dall’articolo “clausola risolutiva espressa” delle “Condizioni Generali di Contratto” del Bando “Facility Management Urbano”, l’Agenzia ha, altresì, facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del

presente attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

#### **Art. 18 - Cessione del Credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 19 - Disposizioni antimafia**

La Società prende atto che l'affidamento del contratto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 20 - Responsabilità Civile**

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Amministrazione medesima.

#### **Art. 21 - Tutela dei dati personali**

I dati personali conferiti in relazione al contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.

#### **Art. 22 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dall’esecuzione o dall’interpretazione del contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

**La Società**

.....

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Regionale della Campania**

.....

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

**Art. 2 - Oggetto del contratto**

**Art. 3 - Durata del contratto**

**Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione**

**Art. 5 - Corrispettivi**

- Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento**
- Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 8 - Cauzione definitiva**
- Art. 9 - Subappalto**
- Art. 10 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**
- Art. 11 - Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze**
- Art. 13 - Esecuzione del contratto**
- Art. 14 - Controlli e verifiche**
- Art. 15 - Penali e Recesso**
- Art. 16 - Risoluzione del contratto**
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**
- Art. 18 - Cessione del Credito**
- Art. 19 - Disposizioni antimafia**
- Art. 20 - Responsabilità Civile**
- Art. 21 - Tutela dei dati personali**
- Art. 22 - Foro competente**
- Art. 23 - Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali**
- Art. 24 - Informazioni e chiarimenti**

**Per accettazione**

**La Società**

.....

---

**(timbro e firma)**